



**COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  
VOLONTARIATO CIVICO  
INDIVIDUALE**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 26/09/2023*

### **Art. 1 – Riferimenti normativi**

Il Codice del Terzo settore, approvato con D.Lgs. del 03 luglio 2017, n. 117, dando una disciplina unitaria all'attività di volontariato, prevede all'art. 17, comma 2, la figura del volontario, ovvero di una *persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.*

La Corte dei Conti sezione Autonomie, con parere del 24 novembre 2017, n. 26, ha previsto la possibilità di svolgere attività di volontariato singolarmente ed in via autonoma stabilendo gli adempimenti obbligatori in capo agli enti locali per avvalersi dei volontari individuali, tra i quali l'adozione di un apposito regolamento che ne disciplini le modalità di accesso e di svolgimento dell'attività.

### **Art. 2 – Oggetto**

Il presente Regolamento dà attuazione a quanto disposto dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 ed intende disciplinare ed organizzare l'attività di singoli cittadini denominati "Volontari Civici" che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente scelgono di porre il proprio tempo e le proprie capacità per svolgere attività in favore della comunità e del bene comune.

### **Art. 3 – Il Volontario Civico**

Ai fini del presente Regolamento, si definisce Volontario Civico la cittadina o il cittadino che individualmente mette a disposizione le proprie capacità, competenze ed il proprio tempo per svolgere senza scopo di lucro, neanche indiretto, e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile, una o più attività di interesse pubblico a beneficio dei singoli e della comunità locale che non siano espressamente riservate in via esclusiva, da Leggi, Regolamenti o altro, allo stesso Comune o ad altri soggetti.

La scelta di divenire Volontario Civico deve essere libera, consapevole, informata, in qualsiasi momento revocabile e non condizionata da uno stato di bisogno.

L'attività di Volontariato Civico non può essere retribuita in alcun modo, diretto o indiretto, nemmeno dall'eventuale beneficiario diretto del servizio ed è priva di vincoli di natura obbligatoria ed incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

L'attività di Volontario Civico non prefigura in alcun modo un rapporto di dipendenza e non dà luogo a diritto di precedenza, preferenza o agevolazioni nei concorsi per l'assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti; altresì non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale. I Volontari Civici integrano ma non sostituiscono i servizi svolti dall'Amministrazione Comunale e pertanto non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente dell'Ente, potranno collaborare in modo meramente complementare e di ausilio, con le sole finalità di migliorare e arricchire la qualità dei servizi comunali a favore della comunità.

### **Art. 4 – Identificazione dei servizi**

Il servizio di volontariato civico individuale può essere svolto nelle seguenti aree di intervento:

- a) MANUTENZIONE, VIGILANZA, CURA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (es. attività di tutela, conservazione, custodia, pulizia e vigilanza su aree e/o strutture pubbliche come parchi pubblici, aiuole, viali, aree cortili delle scuole, degli edifici pubblici, etc.);

- b) **SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ CULTURALE E DI PROMOZIONE SPORTIVA** (es. attività presso la biblioteca e altri contenitori culturali, partecipazione ed animazione durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni, per la promozione e valorizzazione della cultura, dello sport e delle attività ricreative in generale, etc.);
- c) **SUPPORTO ALLA MOBILITÀ DEI CITTADINI** (es. attività di vigilanza alunni in ingresso e in uscita dalle scuole, etc);
- d) **CURA E ASSISTENZA AI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ** (es. attività di supporto/compagnia agli anziani e alle persone diversamente abili, supporto ad interventi di prevenzione, promozione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, accompagnamento a visite specialistiche con relativo trasporto con automezzo etc.);
- e) **SUPPORTO E ASSISTENZA ALLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE** (es. supporto amministrativo e operativo nelle attività di programmazione, progettazione, esecuzione e rendicontazione di progettualità di interesse per la cittadinanza, supporto agli organi amministrativi e di governo comunali per la preparazione di riunioni, eventi, e altre attività istituzionali, etc.).

È possibile svolgere attività non rientranti nelle aree di intervento sopra elencate, sulla base di eventuali esigenze sopravvenute, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento né tantomeno un apposito atto della Giunta comunale, purché tali ulteriori attività siano conformi a quanto previsto dall'art. 3.

#### **Art. 5 - Requisiti obbligatori dei Volontari Individuali**

I cittadini che intendono svolgere attività di Volontariato Civico Individuale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o comunitari o cittadini di paesi terzi in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- essere residenti nel Comune di Torri di Quartesolo o nei comuni confinanti;
- avere età non inferiore agli anni 18;
- non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici e non avere in essere contenziosi con il Comune di Torri di Quartesolo;
- godere dei diritti civili e politici;
- non essere in condizioni di incompatibilità ambientale o di potenziale pregiudizio al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione

I suddetti requisiti devono sussistere per tutto il periodo di svolgimento dell'attività di volontariato prestata.

Per specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini, idoneità psico-fisiche o predisposizioni, l'Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti, finalizzati esclusivamente a garantire agli aspiranti volontari attività compatibili con le condizioni soggettive di ciascuno di essi.

#### **Art. 6 - Registro dei Volontari Individuali**

Il Comune di Torri di Quartesolo, con l'approvazione del presente Regolamento, istituisce il Registro dei

Volontari Civici, suddiviso per aree di attività, come indicate all'art. 4, e tenuto l'Ufficio Risorse Umane del Comune di Torri di Quartesolo, che procede all'iscrizione del richiedente nello stesso e ne cura poi l'aggiornamento.

L'iscrizione al Registro dei Volontari può essere fatta in qualsiasi momento, non è soggetta a scadenza né tantomeno a richiesta di rinnovo. Il Volontario Civico può sempre comunicare per iscritto la richiesta di immediata cancellazione dal Registro.

La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata al protocollo comunale mediante la compilazione di un apposito modulo reperibile sul sito web istituzionale e presso gli uffici dell'ente.

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, previa verifica da parte del Referente dell'Ufficio Risorse Umane, consente l'iscrizione del cittadino richiedente al Registro dei Volontari Civici.

L'eventuale motivato diniego all'iscrizione è comunicato per iscritto all'interessato.

Periodicamente l'Amministrazione potrà pubblicare appositi avvisi pubblici per il reperimento di volontari, fatta salva comunque la possibilità da parte dei cittadini di presentare spontaneamente, in qualsiasi momento, la propria candidatura.

I volontari inseriti nel registro saranno impiegati in base agli accordi con i Responsabili dell'Unità Organizzativa di riferimento, tenuto conto della disponibilità, capacità e caratteristiche dei singoli.

Prima di avviare il servizio potrà essere richiesta la partecipazione ad un percorso di formazione, svolto con oneri a carico dell'Amministrazione.

Al volontario è consegnata copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

## **Art. 7 – Espletamento del servizio**

I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti di cartellino identificativo fornito dal l'Ente che consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi.

Il volontario è tenuto a:

- rispettare gli orari di attività prestabiliti;
- segnalare tempestivamente al referente del servizio la propria assenza o impedimento a svolgere la propria attività di volontariato;
- svolgere la propria attività di volontariato con la diligenza, impegno e lealtà;
- tenere un comportamento educato e corretto;
- garantire la riservatezza su dati e informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
- essere in possesso delle certificazioni tecnico/pratiche e delle idoneità necessarie allo svolgimento delle attività loro affidate;
- conoscere e rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici aziendale e nazionale.

Ai/Alle volontari/e che inseriti nel Registro dei Volontari Individuali ai sensi del presente Regolamento, saranno forniti, a carico del Comune i dispositivi di protezione individuali/vegiario previsti per l'attività espletata. Sarà cura del Responsabile dell'Unità Organizzativa di riferimento informare i/le volontari/e sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuali. In particolare, sarà cura dei Responsabili di Unità informare i/le volontari/e sui rischi

specifici esistenti negli ambienti nei quali saranno chiamati/e ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle attività prestate.

I Responsabili delle Unità Organizzative di riferimento sono inoltre tenuti ad adottare le misure utili a eliminare o a ridurre al minimo i rischi da interferenza tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano all'interno del Comune ed a fare effettuare le necessarie formazioni sulla sicurezza.

Ogni Responsabile di Unità Organizzativa stilerà gli Elenchi dei volontari/delle volontarie assegnati/e al Servizio di competenza, indicando per ognuno le effettive presenze ai fini della copertura assicurativa.

### **Art. 8 – Coordinamento**

Competono al Responsabile dell'Unità Organizzativa cui fa riferimento l'attività di volontariato:

- il coordinamento dell'attività dei Volontari Civici assegnati;
- la vigilanza sullo svolgimento dell'attività, avendo cura di verificare che i Volontari rispettino il presente regolamento e le indicazioni impartite;
- la verifica, nei tempi e con le modalità ritenute più opportune, dei risultati conseguiti con l'attività svolta.

Potrà essere individuato un dipendente dell'ente referente per ciascuna attività, con il compito di coadiuvare il Responsabile dell'Unità Organizzativa di riferimento nei compiti sopra indicati e con il potere di fornire indicazioni ai Volontari Civici.

### **Art. 9 – Copertura assicurativa**

Il Comune provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari durante l'attività di volontariato.

La copertura assicurativa prevede la tutela in caso di infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi e conseguenti allo svolgimento dell'attività di Volontario Civico.

Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve comprendere anche l'impiego di mezzi di proprietà dell'Ente; tutte le spese e oneri (manutenzione ordinaria, straordinaria, assicurazione, carburante, revisione) sono a carico della P.A. Il Volontario utilizzatore è tenuto ad osservare prudenza e rispetto delle norme del Codice della strada e al mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato.

Il Comune fornirà a propria cura e spese le attrezzature, i mezzi e gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività e i DPI (dispositivi di protezione individuale) in ipotesi di attività che lo richieda (es. scarpe antinfortunistiche). Tutto il materiale dovrà essere riconsegnato al termine della collaborazione di volontariato.

L'Amministrazione e i dipendenti dell'Ente sono esonerati da ogni responsabilità derivante e conseguente all'attività dei volontari svolta in violazione del presente regolamento e/o non conforme alle istruzioni impartite dal Responsabile dell'Unità Organizzativa di riferimento o dal dipendente referente.

### **Art. 10 – Controlli e sospensione dell'attività di volontariato**

L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività svolte dal Volontario Civico qualora da queste possa derivare un danno per l'Ente, oppure vengano a mancare le condizioni richieste dal presente regolamento o siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o ordini dell'Autorità, e nel caso in cui

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 26/09/2023

l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio o la collaborazione del Volontario. In tali casi l'Amministrazione può disporre anche la cancellazione dal registro.

**Art. 11 – Disposizioni finali e rinvii**

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia.